



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA
U.O. 9 - EDILIZIA PRIVATA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 13.10.2016 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Barrafranca – Via Marchese di San Giuliano sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

Costruzione di un fabbricato in c.a. delle dimensioni esterne di mt. 8.00 x 16.00 x h max = mt. 12.25, composto da tre piani fuori terra e mansarda.

Si precisa che per il piano terra e primo piano, realizzati nel 1982, non è stato effettuato il deposito dei calcoli strutturali ai sensi della legge 1086/71 art. 4, mentre il secondo piano e la mansarda sono stati realizzati abusivamente.

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà del Sig. [redacted] nato a Barrafranca il [redacted] e residente in [redacted];

- che le opere non preventivamente autorizzate da questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 e legge 1086/71 art. 4 sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Barrafranca è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74, con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° 223556

Enna 28 NOV. 2016

